Nicola Roberto TOSCANO & Partners
Avvocati Giuslavoristi

Avv. Nicola Roberto Toscano
Cultore in Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Bari

Avv. Gaetano Giampalmo
Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Roma, Tor Vergata

Avv. Francesco Lorusso
Avv. Olimpia Fortunato
Avv. Giuseppe Danilo Perrini
Avv. Angela Pedone
Dott.ssa Simona Contino

Main Partners
Antico - Balasoiu
Bd-ul Ion Mihalache, nr.18, etaj 1
Sector 1, Bucarest – Romania

Lavoro Lex
Via Parini 7 - Milano

Bari, *10/09/2019*

Spett.le
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari
Viale Antonio Salandra, n. 1/L
70124 – BARI

OGGETTO: SENTENZA TRIBUNALE DI PORDENONE 11 LUGLIO 2019, N. 116 – TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PER I DIPENDENTI PUBBLICI – ONERE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO – ORIENTAMENTI A CONFRONTO

È stato chiesto allo scrivente di esprimere un parere sulla pronuncia del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, pubblicata l'11/07 u.s., a conclusione di una controversia insorta tra un gruppo di infermieri professionali e l'A.A.S. n. 5 Friuli Occidentale. In particolare, dal dispositivo della sentenza, di cui non sono ancora note le motivazioni, si evince che la tassa di iscrizione al "*Collegio IPASVI*" grava in capo al convenuto datore di lavoro.

Sul punto, va dato atto che il dibattito in merito alla esistenza o meno dell'obbligo datoriale di rimborsare l'onere sostenuto dal dipendente per l'iscrizione al collegio/ordine/federazione professionale è stato innescato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7776 del 16 aprile 2015, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: <<*Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari*>>.

Via M.Partipilo 48 – 70124 BARI tel/fax 0805289667
e-mail: avv_roberto_toscano@libero.it *pec:* toscano.nicolaroberto@avvocatibari.legalmail.it
Nicola Roberto Toscano & Partners Avvocati Giuslavoristi
www.studiolegaletoscano.it

Considerato che il principio è stato affermato **per gli avvocati**, altre categorie di dipendenti pubblici iscritti in albi professionali si sono rivolte all'Autorità Giudiziaria, invocandone l'applicazione "analogica", per chiedere cioè che la relativa tassa di iscrizione fosse posta a carico dell'amministrazione di appartenenza o fosse da questa rimborsata.

Ciò posto, la pronuncia del Tribunale di Pordenone si colloca nell'ambito del contenzioso sorto all'indomani della richiamata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, ma dagli esiti in larga parte sfavorevoli alle istanze dei dipendenti.

Una pronuncia favorevole si riscontra, invero, presso il Tribunale di Napoli, investito di una controversia analoga a quella affrontata dal Tribunale di Pordenone e promossa da un assistente sociale, la quale chiedeva che le quote di iscrizione all'albo degli assistenti sociali fossero poste a carico del Ministero della Giustizia, suo datore di lavoro, in quanto unico beneficiario della prestazione professionale resa in via continuativa, con conseguente condanna di quest'ultimo al rimborso delle quote versate negli anni precedenti.

Il Tribunale di Napoli, dopo aver rilevato che la ricorrente presta servizio alle dipendenze e nell'interesse del solo Ministero, ha ritenuto che i costi per il mantenimento dell'iscrizione all'albo dovessero gravare sul datore di lavoro, unico beneficiario della prestazione lavorativa, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 1719 c.c., per cui "*Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome*", ribadito e specificato dal c. 1 dell'art. 1720 c.c., a tenore del quale "*Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta*" (Tribunale Napoli, 30/05/2018, n.3919)

In termini non dissimili si è pronunciato il Giudice partenopeo rispetto ad analoga domanda avanzata da un funzionario architetto in servizio presso il Comune di Pozzuoli, ritenendo che il diritto al rimborso delle tasse annuali di iscrizione all'albo professionale degli architetti trovasse avallo nei principi già affermati dalla Suprema Corte in riferimento agli avvocati dipendenti di enti pubblici (Tribunale Napoli, 21/11/2017, n.7954).

Ciò posto, non essendo state pubblicate e/o pubblicizzate le motivazioni della sentenza resa dal Tribunale di Pordenone, si può al momento solamente ipotizzare che la pronuncia/dispositivo in commento si collochi nel solco dell'orientamento favorevole tratteggiato dai precedenti poc'anzi richiamati.

Avvertivamo, però, che **detto orientamento è, allo stato, assolutamente minoritario**.

La prova più evidente dell'ultima affermazione si trae dal contrasto esistente all'interno dello stesso Tribunale di Napoli, ossia il Giudice che, prima ancora del Tribunale di Pordenone, si è mostrato incline ad accogliere la domanda di rimborso avanzata da dipendenti pubblici iscritti in albi professionali.

Così, ad esempio, pronunciando sulla domanda avanzata da un assistente sociale, da un lato, ha osservato che <<*L'articolo 2, c. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, come noto, prevede che ' L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.* [...] *Nel caso di specie, le parti ricorrenti non hanno citato alcuna norma contrattuale che preveda l'obbligo da parte del datore di lavoro di rimborsare le quote di iscrizione all'albo*>> e, dall'altro, ha ritenuto inconferenti i principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 7776/2015 cit.) in fattispecie riguardante gli avvocati (Tribunale Napoli, 03/05/2018, n.2252 e Tribunale Napoli, 13/04/2018, n.2730).

A tale ultimo proposito, il Tribunale di Milano ha affermato che i principi espressi da Cass. n. 7776/2015 non sono estensibili alla professione infermieristica svolta alle dipendenze di un Ente pubblico,

<<*posto che detta professione - per la quale, peraltro, non si pongono esigenze di tutela dell'indipendenza analoghe a quelle relative alla professione forense - non è sottoposta a un vincolo di esclusività di mandato di tenore analogo rispetto a quello previsto per gli avvocati dipendenti di Enti pubblici (in tal senso v. Trib. Alessandria, 15.1.2015, resa in fattispecie identica alla presente)*>>.

Osserva il Giudice milanese che, ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, per i pubblici dipendenti – tra cui gli infermieri – non vige, infatti, il divieto assoluto di attività a favore di soggetti terzi rispetto al datore di lavoro. In particolare, <<*gli infermieri, anche dipendenti pubblici a tempo pieno, possono svolgere attività libero professionale previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, subordinata al requisito dell'assenza di conflitto d'interessi (art. 53 comma 7); gli infermieri dipendenti pubblici in regime di part time con percentuale di lavoro fino al 50% possono assumere incarichi da soggetti terzi senza necessità di alcuna autorizzazione (comma 6)*", Di conseguenza, "*Stante la diversa intensità del vincolo di esclusiva vigente per gli avvocati e* ***per gli infermieri pubblici dipendenti, non risultano applicabili i principi in tema di rimborso delle spese di iscrizione all'Albo sanciti dalla SC con riferimento alla prima categoria di dipendenti pubblici***">>(Tribunale di Milano, 11/05/2016, n.1161).

Successivamente, il Tribunale di Torre Annunziata ha osservato che la Corte Suprema (Cass. n. 7776/2015 cit.) è incentrata su fattispecie non omologabile a quella del sanitario (nella specie si trattava di medici) che intrattenga un rapporto di lavoro alle dipendenze di struttura sanitaria pubblica, rendendo prestazioni che non giustificano la evocazione del mandato (Tribunale Torre Annunziata, 14/02/2017, n.357).

In generale, per le categorie professionali diverse dagli avvocati, si ritiene che l'iscrizione all'albo consente di esercitare la professione anche in costanza del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro pubblico, nei limiti dell'autorizzazione da richiedersi ai sensi dell'art. 53, commi 5 e s.s. D. Lgs. n. 165/2001: <<*Il fatto che il ricorrente, secondo quanto ha sostenuto in ricorso, si sia astenuto dal farlo sino ad oggi attiene al piano fattuale, ma non incide sul regime giuridico della sua posizione, che nei confronti dell'Agenzia non è di esclusività necessaria. Pertanto non può sostenersi, se non in via di mero fatto, che il rinnovo annuale dell'iscrizione all'albo professionale avvenga nel solo interesse di quest'ultima. Non è dunque ravvisabile un'obbligazione in capo all'Agenzia di coprire costi che il dipendente non sostiene soltanto per la sua attività lavorativa alle sue dipendenze. Si comprende pertanto perché la contrattazione collettiva, cui è devoluta la definizione del trattamento economico del personale (art. 2, terzo comma, d.lgs. 165/2001), non la preveda*>> (Tribunale Genova, 10/10/2017, n.798).

Ciò che conta per le decisioni in esame è **la potenzialità di ottenere l'autorizzazione a svolgere anche altre attività**, mentre <<*Risulta del tutto irrilevante che, in concreto, i ricorrenti possano non aver mai usufruito di tale possibilità*>> (Tribunale Torino sez. V, 28/12/2017, n.2042).

Così statuendo, il Tribunale di Torino mostra di condividere quanto affermato dalla locale Corte d'Appello in relazione all'obbligatoria iscrizione all'albo IPASVI degli infermieri pubblici dipendenti, secondo cui essa <<*è funzionale non solo all'attività svolta come tale ma anche all'attività da essi potenzialmente espletabile in regime di libera professione, a nulla peraltro rilevando che in concreto tale libera professione non sia stata svolta, essendo ricollegabile il diritto al pagamento del costo di iscrizione all'albo da parte del datore di lavoro non al fatto di non aver svolto attività libero-professionale ma al fatto di non poterla in assoluto svolgere, in ciò appunto consistendo il vincolo di esclusiva che fonda il dovere datoriale di farsi carico del costo dell'iscrizione all'albo del proprio dipendente*>> (Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 113/2016).

Altri Giudici hanno affrontato la questione in esame rispetto ai pubblici dipendenti tenuti all'obbligatoria iscrizione all'albo dei chimici, rilevando che essa <<*è funzionale non solo all'attività svolta come*

tali ma anche all'attività da essi potenzialmente espletabile in regime di libera professione, a nulla peraltro rilevando che in concreto tale libera professione non sia stata svolta, essendo ricollegabile il diritto al pagamento del costo di iscrizione all'albo da parte del datore di lavoro non al fatto di non aver svolto attività libero-professionale ma al fatto di non poterla in assoluto svolgere, in ciò appunto consistendo il vincolo di esclusiva che fonda il dovere datoriale di farsi carico del costo dell'iscrizione all'albo del proprio dipendente (come per il resto lucidamente e condivisibilmente messo in luce dal Consiglio di Stato nel succitato parere: '...i costi per lo svolgimento di detta attività dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.')>> (Tribunale Cassino sez. III, 03/10/2018, n.600; Corte appello Milano, 09/05/2019, n.146).

Conclusivamente, ferma restando l'opportunità di esaminare le motivazioni del Tribunale di Pordenone a sostegno della decisione, lo scrivente è del parere che la pronuncia esprima un orientamento minoritario in considerazione del panorama giurisprudenziale sin qui esaminato. D'altro canto, pendono i termini per l'appello, per cui sarà interessante verificare quale sorte avrà la decisione in esame all'esito dell'appello che sarà verosimilmente proposto dall'Azienda per l'assistenza sanitaria.

Allo stato, quindi, la decisione è isolata e ciò spiega la risonanza ottenuta negli articoli apparsi sul *web* all'indomani della sua pubblicazione.

Avv. Nicola Roberto Toscano